



COMUNICATO STAMPA

L'Agenzia di Informazione Finanziaria della Repubblica di San Marino rende noto che in attuazione dell'art. 17 comma 5 della Legge 92/2008 e succ. mod., è stato istituito il **“REGISTRO SOGGETTI NON FINANZIARI”**.

In tale Registro **devono iscriversi entro e non oltre il 15 aprile 2019** i soggetti che svolgano almeno una delle attività di cui all'art. 19 della medesima Legge di seguito sintetizzate:

- **prestatori di servizi relativi a società o trust**; *in particolare rientrano a titolo di esempio in questa categoria:*
 - ⇒ **tutti i trustee** *che percepiscano una retribuzione in qualsiasi forma e modalità ad eccezione dei soggetti finanziari*
 - ⇒ **tutti gli affidatari** *in un contratto di affidamento fiduciario che percepiscano una retribuzione in qualsiasi forma e modalità*
- **confidi**
- **agenti immobiliari**
- **case da gioco**
- **custodia e trasporto valori**
- **commercio di preziosi**
- **casa d'asta, galleria d'arte o commercio di cose antiche**
- **attività analoghe non prettamente riservate a quelle svolte dai soggetti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c)**; *in particolare rientrano a titolo di esempio in questa categoria:*
 - ⇒ **consulenti ed altri soggetti** *che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi*
- **società di servizi.**

L'iscrizione è consentita unicamente per via telematica attraverso il portale della Pubblica Amministrazione (www.pa.sm).

I soggetti rientranti nelle categorie di cui al predetto art. 19 sono tenuti, per maggior completezza d'informazione, a prendere visione della **Circolare n. SNF001** disponibile sul sito dell'AIF (www.aif.sm) e del relativo manuale operativo per l'iscrizione al registro qualora non intendano farsi assistere direttamente da un Professionista.

Con la medesima procedura, i soggetti designati provvedono altresì a comunicare ad AIF il nominativo del Responsabile Incaricato Antiriciclaggio (c.d. “RIA”).

La mancata iscrizione nel termine fissato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 ad € 10.000 così come previsto dall'art. 65 *quater* della Legge 92/2008.

San Marino, 21 febbraio 2019